Delibera Consiglio Comunale

**OGGETTO**: **Comunicazione dei componenti la Giunta comunale**

([art. 46 co. 2 del TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art46!vig))

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Richiamati:

-[l’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art46!vig): “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”;

-[l’articolo 1, comma 137 della legge 56/2014](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56~art1!vig), per il quale: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”;

-[l’articolo 47 del TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art47!vig) sulla composizione delle giunte;

-[l’articolo 64 del TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art64!vig) che per completezza si riporta: “1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia”;

-Preso atto del decreto numero

del

(protocollo n.

 ), che al presente si allega in copia a formarne parte integrante e sostanziale, con il quale il Sindaco ha nominato i componenti dell’esecutivo e tra questi il Vicesindaco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Carica | Nominativo | Delega Assegnata |
| Vicesindaco |  |  |
| Assessore |  |  |
| Assessore |  |  |
| Assessore |  |  |
| Assessore |  |  |
| Assessore |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Assessore |  |  |
| Assessore |  |  |
| Assessore |  |  |
| Assessore |  |  |

Accertato che i componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e non sono “coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco” ([articolo 64, comma 3, del TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art64!vig));

Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale

PRENDE ATTO

della composizione della Giunta.